SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA -

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

96° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2135) (Approvato dalla Camera dei deputati):

President	E			I	Pag	. 1	127	7,	127	78,	127	'9 e	pa	ssim
BOLDRINI												128	30,	1283
COPPOLA												127	78,	1280
DE CAROLI	s,	re	lat	ore	г а	110	ιC	on	ımı	issi	one	127	77,	1279
											128	80 e	pa	ıssinı
DELL'ANDI														
grazia e	gi	ust	izi	а						12	279,	128	31,	1283
FILETTI														1284
Lisi .														1282
Mariani							127	8,	12	79,	128	30 e	pa	ıssim
PETRELLA										12	281,	128	33,	1284
Sabadini												127	78,	1280

Discussione e approvazione:

« Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,

n.	1229 »	(2140)	(Approvato	dalla	Camera
dei	deput	ati):			

COPPOLA CUCINELLE		•				1285, 1287, 1292 e po 	1294 1302 1292
						1294 e <i>pa</i>	ıssim
DELL'ANDI	RO,	so	tto	se	gre	tario di Stato per la	
grazia e	gi	ust	izi	а	٠.	1293, 1294, 1296 e pa	ıssim
FILETTI				,		1288,	1297
Lisi .						1287, 1292, 1295 e pa	ıssim
Lugnano							1295
Mariani						1291, 1294, 1295 e pa	ssim
PETRELLA						1294, 1295,	1300
						1289,	

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (538-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

Decomposition 1974	1277
Presidente	
COPPOLA	1276
Follieri, relatore alla Commissione	1277
LUGNANO	1277
SABADINI	1276

2ª COMMISSIONE

La seduta ha inizio alle ore 16,35.

L I S I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (538-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del provvedimento in titolo, sospesa il 18 giugno, che mi auguro possa concludersi, nelle sue linee generali, nella seduta odierna.

Oggi stesso, se il relatore lo desidera, potrebbe aversi la sua replica mentre quella del rappresentante del Governo la potremmo rinviare alla prossima settimana con la speranza di concludere, prima della chiusura dei lavori parlamentari per il periodo estivo, tutto il faticoso *iter* di questo provvedimento al quale tanto abbiamo lavorato.

C O P P O L A . Signor Presidente, mi sia consentito esprimere qualche giudizio in merito al testo che ritorna al nostro esame dopo l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un provvedimento, come tante volte è stato già detto, molto importante e qualificante al quale la nostra Commissione ha lavorato intensamente, con molto entusiasmo, spirito di sacrificio e dedizione impegnando vari anni di attività e di studio. Questa normativa, pertanto, ha rappresentato per noi un punto di arrivo, un traguardo di notevole importanza ed interesse; abbiamo

tentato di approdare a risoluzioni e disposizioni nuove avendo presenti legislazioni più progredite della nostra in questo settore; abbiamo condotto anche un'indagine conoscitiva all'estero e, alla fine, il testo elaborato, unanimemente, venne considerato innovativo rispetto al passato ed operante in una direzione diversa da quella tradizionale.

In definitiva, non si trattava più di un ordinamento nel quale avevamo introdotto principi per quanto riguarda il concetto di pena nonchè quello della funzione della pena stessa. Addirittura, in questo ordinamento avevamo trasferito alcuni istituti di diritto sostanziale inserendovi una serie di indicazioni che non esito a definire veramente notevoli.

Ebbene, una volta approvato da noi, il testo del disegno di legge è passato alla Camera la quale, dopo averlo esaminato, non lo ha ritenuto molto aderente alla realtà dei tempi che, frattanto, erano andati maturandosi e lo ha quindi modificato in più parti che, a nostro avviso, costituivano i punti più importanti del provvedimento stesso. Alcuni istituti da noi previsti sono stati abrogati e, in generale, sono state adottate norme più restrittive rispetto all'ampio respiro da noi aato a tutto il testo del provvedimento.

Ad esempio, un istituto sul quale tutti avevamo convenuto — che avevamo inserito al capo IV, articolo 81 — era quello di studi penitenziari; per la nostra Commissione tale istituto rappresentava, per così dire, in modo concreto il modello culturale cui l'intero provvedimento doveva ispirarsi ed era stato previsto anche nell'originario disegno di legge presentato in questa materia dal Guardasigilli Gonella il quale, per l'appunto, iniziava con le disposizioni riguardanti gli studi, la ricenca la scelta e la formazione del personale. Su suggerimento del relatore, per ragioni sistematiche, tale istituto venne poi da noi collocato nel capo IV, ma la Camera dei deputati lo ha ritenuto superfluo e lo ha soppresso.

Ripeto, la nostra Commissione aveva annesso grande importanza alla formazione di questo istituto che poteva portare ad una qualificazione particolare sia in ordine al personale sia per quanto riguarda lo studio

e la ricerca continua per il miglioramento dei sistemi penitenziari; pertanto, con vivo rammarico dobbiamo registrare che tutto questo non è stato preso in considerazione dall'altro ramo del Parlamento.

Tutta una serie di altre norme sono state modificate o, addirittura, cancellate; non è stato accolto, ad esempio, il trasferimento dal codice penale nella legge penitenziaria di alcune norme che incidevano in un momento successivo alla formazione del titolo esecutivo penale. In particolare, si trattava di norme attinenti al differimento, sospensione o trasformazione della pena o di misure di sicurezza, alla concessione, alla revoca della 'iberazione condizionale e relativa competenza, eccetera; con ciò, onorevoli senatori, la Camera ha respinto, a mio avviso, la visione sistematica della formazione, in prospettiva, di un terzo codice (quello dell'esecuzione) ed ha ribadito conseguentemente una considerazione subalterna della legge penitenziaria.

Potrei fare una lunga elencazione di altri articoli che sono stati modificati dalla Camera anche a seguito dell'approvazione, frattanto intervenuta, della nuova disposizione in ordine alla concessione della liberazione condizionale che, con legge speciale, è stata affidata alla Corte di appello; conseguentemente, la Camera ha ritenuto opportuno adeguare il provvedimento a questa normativa speciale ma, ripeto, in generale sono stati eliminati dal testo da noi approvato tutti gli aspetti più significativi.

A parte queste considerazioni, ve ne sono poi altre di ordine forse più marginale in merito alle quali invito il rappresentante del Governo a darci risposta. Ad esempio, vorrei avere notizie circa l'attuale stato della popolazione carceraria con particolare riguardo alla condizione in cui si trovano i detenuti; sarebbe utile conoscere, cioè, quanti sono in attesa di giudizio, quanti sono i giudicati, quanti i sottoposti a misure di sicurezza e quanti, infine, sono gli omicidi, i rapinatori e via dicendo.

Perchè chiedo tutto questo? Perchè il nuovo ordinamento penitenziario, in effetti, segnerà una svolta positiva solo nel momento in cui sarà possibile definire la pratica realizzazione; il Parlamento consegnerà all'esecutivo questo provvedimento e in quel momento, come ha ben detto il senatore Martinazzoli, si verificherà se questa riforma sarà efficace oppure se sarà destinata a rimanere una riforma solo sulla carta.

Conosciamo tutti la situazione di bilancio del Ministero di grazia e giustizia e in occasione dell'ultimo dibattito sulla previsione di spesa ad esso destinata sono state usate frasi piuttosto pesanti: si è parlato di percentuali « filiformi » destinate a questo Ministero rispetto al bilancio generale dello Stato e, purtroppo, fino a questo momento non ci pare che nulla sia migliorato.

Anche in questo caso, onorevole Sottose-gretario, è un problema di credibilità. A che cosa serve portare avanti il discorso sull'ordine pubblico se poi non si provvede adeguatamente ai problemi della giustizia ed a quelli dell'ordinamento penitenziario in particolare? Questo dovrebbe essere considerato un elemento prioritario se si vogliono raggiungere certi traguardi; a che cosa serve parlare di ordine pubblico, ripeto, se poi non si apprestano i mezzi necessari per quanto attiene all'organizzazione di tutte le strutture necessarie?

Come gli onorevoli senatori certamente ricordano, per l'edilizia carceraria, nel 1971, vennero stanziati 100 miliardi, cifra che potrà soddisfare circa due quinti del fabbisogno generale a meno che il Tesoro, indottovi dall'azione e dalle pressioni del Ministero della giustizia, non aumenti questa possibilità di spesa; per quanto concerne il personale, inoltre, non si otterrà mai alcun risultato fino a che non si cercherà di rendere non dico allettante, perchè mi pare impossibile, ma meno duro questo lavoro mediante incentivazioni di carattere economico.

Io non so se è esatta l'informazione per i concorsi a direttore carcerario, per i quali, a parte che non vi è un'aspirazione vera e propria da parte dei cittadini, si sta delineando un fenomeno strano e cioè che tra poco tempo avremo molte donne come direttori di carcere.

L U G N A N O . Speriamo che non si verifichi un altro caso Vulcano.

96° Resoconto Sten. (3 luglio 1975)

C O P P O L A . La sua interruzione è quanto mai opportuna perchè, anche indipendentemente dal caso che ha citato e con tutto il rispetto per i movimenti femministi, la prevalenza delle donne al vertice della direzione degli istituti carcerari non mi pare che sia congeniale ed adatta. Ciò però denota che in effetti esiste, come anche per la questione dei medici carcerari, degli assistenti sociali o degli educatori di cui non abbiamo circoscritto ed individuato esattamente le funzioni, una serie di problemi che deve necessariamente rientrare nella riforma che ci apprestiamo ad approvare.

Ho fatto queste osservazioni, peraltro anche disordinate, pressato dalla esigenza di tar presto, perchè avrei gradito - e lo dico con molta franchezza — che il Senato si fosse concesso un momento di riflessione su questo disegno di legge e che, così come ha fatto in altre circostanze, non avesse accettato a scatola chiusa le decisioni della Camera. Noi per altre leggi qualificanti abbiamo rivendicato la nostra autonomia e il più sano e opportuno bicameralismo; l'abbiamo fatto anche testè per un disegno di legge conporativo e settoriale — per il quale stiamo facendo un vero e proprio braccio di ferro con la Camera dei deputatı — riguardante le disposizioni previdenziali per le pensioni degli avvocati. Non capisco perchè in questo caso, in cui vi sarebbero esigenze di carattere superiore, accettiamo a scatola chiusa le modifiche e abdichiamo a quelle prospettive che avevamo indicato. Per esempio, io non rinuncerei al riferimento agli istituti di studi penali e penitenziari che volevamo inserire nell'articolo attinente agli studi e alle ricerche, riferimento che sembrerebbe superfluo, ma dal quale discendono le varie impostazioni sulla rieducazione e sulla funzione della pena.

Inoltre, esaminando gli emendamenti che forse il senatore De Carolis presenterà quando passeremo all'esame dell'articolato e di cui gentilmente mi ha voluto fornire il testo con anticipo, osservo che alcuni di questi emendamenti non mi convincono affatto e sono di non grande incidenza, mentre merita attenzione l'emendamento riguardante

l'articolo 47 del disegno di legge al nostro esame. Occorrerà infatti esaminare se tale articolo, il cui titolo è « Affidamento in prova al servizio sociale », è in perfetto coordinamento con la legislazione speciale che noi abbiamo approvato. Nel nostro disegno di legge non vi erano distinzioni di sorta; ouando si verificavano alcune condizioni era riconosciuta la possibilità di affidamento; la Camera ha stabilito, invece, che l'affidamento al servizio sociale non deve applicarsi quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole, ed in ogni caso ne è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione. Io comprendo la esclusione dall'affidamento in prova di coloro che hanno commesso questi ultimi delitti di particolare rilevanza e che suscitano allarme sociale, non la comprendo nel caso di coloro che commettono delitti della stessa indole ma di minore rilevanza come ad esempio i furterelli.

Vorrei che le mie considerazioni — e concludo — fossero tenute nel giusto conto, dal momento che tutto fa pensare che quella discussione che abbiamo svolto in merito alle disposizioni sull'ordine pubblico durante la quale i senatori comunisti si sono battuti egregiamente e vivacemente, anche se non ricordo con quanto successo si ripropone analogamente in questo caso. Aggiungo ancora che non si tratta di un problema di Gruppi o di schieramenti particolari, ma piuttosto di posizione che il Senato, a mio avviso, avrebbe dovuto prendere non limitandosi ad una funzione di cassa di risonanza priva di qualsiasi possibilità di giudizio critico sulle norme modificate.

SABADINI. Vorrei rivolgerle una domanda in rapporto all'articolo 47: dal momento che ha parlato di giudizio critico del Senato qual è il suo orientamento in proposito? La risposta è importante per avere idea di quelli che saranno i punti in discussione.

COPPOLA. Se vi è possibilità insisto sulla opportunità di un riesame più appro-

2ª COMMISSIONE

fondito e più cauto della norma, anche per consentire agli ongani dell'esecutivo di poter parallelamente approntare un minimo di strutture di cui la riforma dovrà avvalersi. A mio parere sarebbe opportuno, sempre che se ne verifichino le condizioni, un riesame anche al di là di quelli che saranno gli eventuali emendamenti.

L U G N A N O . Vorrei pregare il senatore Coppola di non insistere nel proporre un riesame del disegno di legge modificato. Mi rendo conto che vi è sempre una possibilità di perfezionamento, ma in questo momento non è nostra intenzione riprendere la discussione di alcuni passaggi, giustamente caratterizzanti, in una visione più restrit tiva e quindi, secondo il nostro punto di vista, in una visione peggiorata. Anche noi, allora, avremmo speranze da coltivare; veniamoci incontro, noi bruciamo le nostre speranze, voi bruciate le vostre facendo in modo che il disegno di legge si avvii alla defi nitiva approvazione in Aula.

Per quel che riguarda l'articolo 47 e l'emendamento, di cui anche a me il presentatore ha gentilmente voluto anticipare il testo, vorrei soltanto dire che dobbiamo stare altenti a non peggiorare le cose perchè forse potremmo proprio finire con l'escludere dall'affidamento al servizio sociale coloro che con maggiore cura dovrebbero esservi affidati. L'affidamento in prova intanto può essere ritenuto una istituzione valida in quanto dà la speranza di giovare a coloro che più dovrebbero essere recuperabili e cioe ai giovani adulti. Mi permetto, dunque, di dire che si potrebbe anche rinunciare a presentare emendamenti che potrebbero apparire come migliorativi del testo, ma che in realtà non avrebbero alcuna incidenza e ritarderebbero l'approvazione del provvedimento offrendo una ragione in più ad una eventuale rivolta che in questo periodo potrebbe avvenire nelle carceri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Ritengo che sia preferibile rinviare

alla prossima settimana la mia breve replica, dopo la quale mi auguro che concluderemo rapidamente la discussione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2135) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole per quanto di competenza.

Prego il senatore De Carolis di riferire alla Commissione sul provvedimento.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è stato predisposto dal Governo al fine di specificare le attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie in relazione all'applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319, relativo al riordinamento delle ex carriere speciali. Tale articolo infatti, mantenendo in vigore le disposizioni di cui agli articoli 4 ϵ 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, stabiliva che fossero determinate con legge le specifiche attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto.

L'esigenza di una specificazione di dette attribuzioni è posta altresì dal secondo com-

ma dell'articolo 3 dello stesso decreto presidenziale.

A soddisfare tale esigenza di specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva e di concetto dei cancellieri, per effetto dell'avvenuta scomposizione dell'unica carriera speciale, provvede appunto il disegno di legge in esame, nel quale si è ritenuto opportuno comprendere anche la specificazione delle attribuzioni delle funzioni del personale della carriera esecutiva.

In particolare, scendendo ad un rapido esame dei singoli articoli, l'articolo 1 concerne il personale della carriera direttiva. In tale articolo si prevede una specifica elencazione delle attività particolari che detto personale è chiamato ad espletare e inoltre si precisa che, in caso di mancanza o assenza del personale di concetto, le funzioni che dovrebbero essere esercitate da tale personale possono essere, fino alla definitiva revisione dei ruoli organici, esercitate dal personale direttivo.

Con l'articolo 2 si determinano le attribuzioni del personale della carriera di concetto con riferimento a quelle che sono le attribuzioni generali di detto personale dell'amministrazione dello Stato previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con alcune ulteriori specificazioni che concernono la peculialità delle funzioni del personale assegnato all'amministrazione giudiziaria; si precisa quindi che il personale della carriera di concetto assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali e redige i relativi verbali.

L'articolo 3, infine, determina le attribuzioni del personale della carriera esecutiva; allo stesso personale che abbia un'anzianità di almeno 11 anni di effettivo servizio, inoltre, l'articolo in questione, per le esigenze particolari dell'amministrazione della giustizia, attribuisce il compito di assistere il giudice in istruttoria ed in udienza e prevede che nei primi 11 anni di servizio detto personale è adibito ai servizi di dattilografia e meccanografia e, solo in via eccezionale, alle altre mansioni della carriera esecutiva.

Detto questo, vorrei sottolineare l'urgenza del presente provvedimento, nonchè del disegno di legge n. 2140, relativo alla modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, che segue quello in esame all'ordine del giorno odierno, in relazione all'attuale situazione degli uffici giudiziari e all'opportunità che queste mansioni vengano definitivamente determinate con legge, anche nelle eccezioni che sono giustificate dalle esigenze del servizio, soprattutto in considerazione dell'imminente immissione in servizio di 2.406 nuove unità di segretari del ruolo di concetto, che fu appunto istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n 319, al fine di evitare che la commistione di attribuzioni non consenta una opportuna ed adeguata utilizzazione non solo del personale direttivo già esistente negli uffici giudiziari, ma anche degli altri segretari giudiziari, la cui immissione, essendo stati ormai espletati i relativi concorsi, è imminente.

Per i suesposti motivi raccomando vivamente alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Carolis per la sua chiara e precisa relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A B A D I N I. Non abbiamo nulla da eccepire nei confronti del disegno di legge in csame di cui riconosciamo l'urgenza e chiediamo pertanto l'approvazione immediata.

COPPOLA. Anche io, a nome del Gruppo al quale appartengo, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

M A R I A N I . Anche noi siamo favorevoli al provvedimento e ne chiediamo la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun al tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche io non ho molto da aggiungere alla precisa relazione del senatore De Carolis se non ricordare il travaglio che ha preceduto la presentazione del disegno di legge in titolo e la sua conclusione veramente esatta nella specificazione delle diverse attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva. Data l'urgenza del provvedimento, non posso quindi che raccomandarne la più sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Attribuzioni del personale della carriera direttiva).

Il personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria o equiparata esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede all'autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura l'attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.

Per esigenze di servizio il personale con qualifica di direttore di sezione può essere preposto alla direzione degli uffici di cancelleria e segreteria la cui pianta organica preveda non più di tre funzionari direttivi.

Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

(E approvato).

Art. 2.

(Attribuzioni del personale della carriera di concetto).

Il personale della carriera di concetto svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1973, numero 566, convertito in legge 8 novembre 1973, n. 685.

MARIANI. In questo articolo non è prevista per il personale della carriera di concetto la facoltà di certificazione prevista invece, al precedente articolo 1, per il personale della carriera direttiva. Le attribuzioni del personale della carriera di concetto si limitano infatti, in base all'articolo in esame, all'assistenza del magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali e alla redazione e sottoscrizione dei relativi verbali. Come è noto invece i cancellieri rilasciano molti dei certificati che vengono richiesti dagli avvocati e dalle stesse parti; mi pare pertanto che sarebbe opportuno prevedere anche per detto personale la tacoltà di certificazione.

PRESIDENTE. È necessario però che il senatore Mariani concretizzi tale sua proposta in un apposito emendamento.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Faccio presente all'onorevole collega che la funzione di certificazione è prevista per il solo personale della carriera direttiva.

MARIANI. Non sono di questo parere.

PRESIDENTE. Effettivamente, in base al disegno di legge in esame tale fa-

coltà è riconosciuta soltanto al personale della carriera direttiva. Il senatore Mariani vorrebbe che fosse estesa anche al personale della carriera di concetto.

SABADINI. Nell'articolo 1, per quanto riguarda il personale della carriera direttiva, è detto solo che tale personale « provvede all'autenticazione ed alla pubblicità degli atti ».

COPPOLA. Ma solo per il personale della carriera direttiva è prevista la possibilità di rilasciare certificati.

PRESIDENTE. D'accordo: secondo quanto disposto dal disegno di legge in esame, però...

M A R I A N I . Allora è una modificazione della normativa già esistente!

PRESIDENTE. Che i cancellieri rilascino i certificati, sono d'accordo; ma se colui che li firma sia il capo o il vice capo non lo so.

BOLDRINI. È un compito che spetta ai capi delle sezioni.

MARIANI. Qui si tratta del codice di procedura penale, il quale ad un certo punto dice che il cancelliere rilascia le certificazioni richieste.

Ora, se questi funzionari di concetto sono autorizzati finanche a sottoscrivere i verbali — che sono la più alta certificazione che esista in materia civile e penale, perchè fanno testo fino a querela di parte i verbali dell'udienza civile e penale con la certificazione del cancelliere che in pratica li autentica nella loro stesura e immediatezza —, non vedo perchè non possano rilasciare i certificati che poi desumono dalle documentazioni.

Dico questo perchè vi saranno sezioni dirette da personale di concetto cui verrà attribuita la funzione di cancelliere.

COPPOLA Se ha la funzione avra anche la facoltà...

MARIANI. Niente affatto, perchè qui si dice che il personale della carriera di concetto svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica — che sono quelle del cancelliere —; assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali; redige e sottoscrive i relativi verbali, che sono la forma più solenne di certificazione. Ora, perchè mai detto personale non deve essere autorizzato a rilasciare i certificati?

Faccio questo rilievo al fine di rendere più facile il funzionamento delle cancellerie, perchè vi sono degli uffici (a Roma per esempio) dei giudici istruttori nei quali troviamo dei marescialli che funzionano da cancellieri, per cui, tutte le volte che si ha bisogno di un certificato occorre pescare un cancelliere in uno dei tanti uffici degli altri giudici istruttori.

Dal momento che vengono assunti questi funzionari di concetto che saranno collocati in ogni sezione, non vedo perchè non si debba attribuire loro tale potere di certificazione e si debba, invece, continuare a costringere gli avvocati e coloro che frequentano gli uffici giudiziari a cercare un cancelliere che firmi un certificato.

PRESIDENTE. Prego il relatore di esprimere il suo pensiero sull'emendamento proposto dal senatore Mariani.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. L'articolo 1 stabilisce che il personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria o equiparata esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ora, l'articolo 14 dell'ordinamento delle carriere direttive stabilisce: Attribuzioni dei consiglieri: i consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di catattere istruttorio; comunicano agli interes-

2^a COMMISSIONE

96° Resoconto sten. (3 luglio 1975)

sati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni.

Si tratterebbe, perciò, di derogare ad una attribuzione che è già prevista dall'artico-lo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077. Diversa sarebbe l'impostazione di una facoltà sostituitiva del personale di concetto rispetto alla funzione che unvece spetta proprio al personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbia qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria.

PRESIDENTE. Il senatore Mariani ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 2, le seguenti parole: « Detto personale ha anche la facoltà di rilasciare e sottoscrivere le certificazioni ».

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. A me sembra che la funzione di certificazione, come d'altra parte avviene attualmente, debba essere attribuita al personale direttivo e non possa essere estesa anche al personale di concetto.

D'altronde, si tratta di una funzione molto delicata e di grande fiducia, per cui non sarebbe neppure opportuno che venisse estesa al personale di concetto. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento.

MARIANI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

(Attribuzioni del personale della carriera esecutiva).

Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con l'utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore.

Il personale di cui al precedente comma con undici anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.

Il personale che non ha maturato l'anzianità di cui al precedente comma è adibito ai servizi di dattilografia e di meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale avente almeno undici anni di effettivo servizio, può essere adibito all'esplicazione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza al magistrato.

(E approvato).

P E T R E L L A . Perchè viene esclusa l'assistenza al magistrato?

PRESIDENTE. Forse vi saranno dei cancellieri che non lo gradiscono.

D E C A R O L I S, relatore alla Commissione. Perchè si tratta di personale che non ha maturato l'anzianità di 11 anni.

PETRELLA. Una disposizione siffatta implica una profonda ignoranza di quello che succede nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e l'attribuzione di mansioni che sono considerate come riserva di caccia anzichè rispondenti all'effettiva funzionalità degli uffici.

Non si tiene conto di quanto possa, un buon coadiutore appartenente alla carriera esecutiva, servire al magistrato in un'udienza, specialmente se si arriverà — come stiamo arrivando nel processo del lavoro — all'adozione di mezzi meccanici. Pensate a come sarebbe indispensabile, nel processo d'assise e nel tribunale, sostituire una verbalizzazione sommaria con una verbalizzazione fedele di quanto succede in udienza. Cosa che può ottenersi proprio mediante l'adozione di strumenti meccanici di registrazione.

Tutto ciò che può favorire un migliore funzionamento degli uffici giudiziari, che peccano per un gravissimo disfunzionamen-

to, tutto ciò che può immettere personale esecutivo capace al servizio del magistrato, sono cose che a mio parere vanno a vantaggio della giustizia, e credo che non possono minimamente disturbare l'esigenza di carriera dei funzionari di concetto.

D'altra parte, chiunque abbia avuto conoscenza dell'iter legislativo con cui si è formato l'ordinamento delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie, sa benissimo quali mansioni tali funzionari abbiano voluto assumersi e quali siano state le caratteristiche essenziali di una marcia corporativa nelle istituzioni, che per me non ha affatto giovato alla causa della giustizia anche se ha tranquillizzato per taluni versi un personale meritorio e di primaria importanza.

Qui si è voluto estremizzare il titolo delle funzioni, fino a fare escludere l'assistenza al magistrato in udienza. Ma indicatemi voi, se potete, un funzionario della carriera di concetto che sia pratico dei servizi di stenografia o che possa usare anche i mezzi tecnici avendone una conoscenza elementare. Questo tipo di personale è da costruire e lo si può fare benissimo con i funzionari esecutivi.

Ma vi è di più: è veramente raro il caso di un cancelliere facente parte della carriera di concetto che voglia verbalizzare nelle udienze, per cui o è lo stesso magistrato che deve verbalizzare, oppure assistiamo alle scene veramente condannabili che si verificano nei grossi tribunali, dove la verbalizzazione avviene spesso e volentieri da parte dell'avvocato in un corridoio, e ad altre cose del genere. Se vogliamo veramente arrivare ad una riforma dell'ordinamento giudiziario sotto il profilo dei servizi, dobbiamo necessariamente dare al magistrato un ausilio indispensabile. Chiunque sappia che cosa significhi fare dei verbali sensati di un'udienza istruttoria o di un'udienza dibattimentale penale, ammetterà che è impossibile farli senza l'aiuto di strumenti e di personale tecnico.

Ebbene, se partiamo da questi concetti, dobbiamo trasferire alcune funzioni al personale esecutivo perchè il personale direttivo certo non lo vuole fare; ha fatto chiaramente intendere che non le ritiene adeguate alla sua qualifica e noi ne prendiamo atto.

E allora mi permetto di presentare un emendamento soppressivo che riguarda l'ultima parte dell'articolo 3, cioè le parole « esclusa l'assistenza al magistrato ». È un emendamento di poco conto, di cui però gli onorevoli colleghi sanno bene l'importanza.

L I S I . Sono d'accordo con l'emendamento del senatore Petrella. Per chi ha pratica di udienza, soprattutto civile, non penso che l'eliminazione di quelle parole permettano di superare certe difficoltà. Però vorrei pregare il senatore Petrella (non che voglia fare una critica che tenda a vanificare la sua proposta) di rispondere a questa domanda: la carriera esecutiva gradisce questo emendamento? Capisco che conta poco la mia domanda, ma è indubbio che queste persone diventeranno gli schiavi dei cancellieri.

DECAROLIS, relatore alla Commissione. Sono di parere contrario perchè bisogna leggere tutto l'articolo 3, che regola con una certa logica e un certo criterio le attribuzioni del personale della carriera esecutiva e anche le eccezioni alle attribuzioni stesse. Si dice, infatti: « Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con l'utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuiti alla carriera superiore ». Poi, però, per ben note esigenze di buon funzionamento degli uffici giudiziari e per ampliare le funzioni che dovrebbero essere istituzionali del personale della carriera esecutiva, l'articolo 3 si preoccupa di precisare che il personale di quella carriera che abbia 11 anni di anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza, ha la facoltà di assistere il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali. Poi, ancora, si stabilisce che quando questo personale non abbia maturato la anzianità di 11 anni, esso è adibito ai servizi di dattilografia e meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale

avente almeno 11 anni di effettivo servizio, « può essere adibito all'esplicazione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza al magistrato ».

In sostanza, cioè, si è voluto riservare, proprio nella necessità di andare incontro alle esigenze del buon funzionamento degli uffici giudiziari, questa estensione dei compiti del personale esecutivo, fino all'assistenza del magistrato con funzioni di redazione e di sottoscrizione e quindi di certificazione dei relativi verbali, ponendo però il nimite di una anzianità di almeno 11 anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza.

Quindi vi è una precisa logica in questo articolo; mi pare che essa debba essere rispettata, nel senso che questa funzione, particolarmente delicata, non è che non la si voglia affidare al personale della carriera esecutiva per quelle esigenze di carattere pratico che incombono nell'attività degli uffici giudiziari, ma la si vuole limitare a quelli che abbiano almeno 11 anni di effettivo servizio, costituendo ciò una garanzia che consenta al personale stesso di svolgere funzioni che non sarebbero quelle proprie del personale della carriera esecutiva.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi rendo conto delle ragioni che hanno spinto il senatore Petrella a presentare questo emendamento, cioè la funzionalità delle udienze istruttorie e dibattimentali. Però devo ricordare che qui stiamo specificando le attribuzioni delle diverse carriere e cioè attribuzioni della carriera direttiva, di quella di concetto, di quella esecutiva. In questa logica di attribuzione delle mansioni, non è possibile che una mansione che spetta ad una categoria, spetti indiscriminatamente all'altra, perchè ciò verrebbe meno alla ratio del disegno di legge. Ricordo a me stesso che l'assistenza al magistrato — funzione molto delicata, lo sappiamo benissimo perchè frequentiamo le aule di giustizia — è prevista nell'articolo 2 per il personale della carriera di concetto ed è la funzione fondamentale di questo personale. Infatti nell'articolo 2 si dice che « Il personale della carriera di concetto svol-

ge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali ». La funzione più importante della carriera di concetto è, appunto, questa. Poichè il legislatore ha indicato queste mansioni come riferite alla carriera di concetto, non poteva poi affidarle anche alla carriera esecutiva. Tenendo conto delle ragioni indicate dal senatore Petrella, si è pensato di rendere possibile l'estensione di queste funzioni anche al personale della carriera esecutiva, purchè abbia almeno 11 anni di effettivo servizio.

 $\ensuremath{\mathtt{B}}\xspace \ensuremath{\mathtt{O}}\xspace \ensuremath{\mathtt{L}}\xspace \ensuremath{\mathtt{N}}\xspace \ensuremath{\mathtt{I}}\xspace.$ Dopo di che maturano il diritto a svolgere quelle funzioni!

DELL'ANDRO, sottosegretario di Siaio per la grazia e giustizia. No; del resto ciò porta un altro argomento contro l'emendamento del senatore Petrella. Si tratta comunque di una eccezione — anche se non del tutto corretta — fatta tenendo conto degli 11 anni di carriera. Teniamo presente, poi, che la carriera esecutiva è in possesso di una licenza media di primo grado; sappiamo quante volte in udienza il cancelliere, pur con la licenza media di secondo grado, non riesca a seguire il senso delle cose, la tecnica del magistrato, eccetera. La si vuol dare anche alla carriera esecutiva questa possibilità? Ma almeno che ci sia una certa esperienza maturata attraverso l'anzianità! Essendo stata fatta una eccezione, non mi sembra che se ne possa fare un'altra che porterebbe alla parificazione delle funzioni per le due categorie.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento. D'altra parte è opportuno precisare che questo disegno di legge è stato predisposto dopo aver contattato le categorie interessate.

PETRELLA. Lo so bene!

D E L L 'A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Quindi non è un qualcosa che proviene dall'alto, ma è la 2^a Commissione

96° RESOCONTO STEN. (3 luglio 1975)

risultante di un colloquio. L'osservazione del senatore Lisi, d'altronde, merita di essere considerata: ove mai indiscriminatamente dessimo queste mansioni anche alla carriera esecutiva, tale personale sarebbe poi l'unico ad andare in udienza ed è questo l'ultimo argomento di ordine pratico che voglio aggiungere per confortare il mio parere contrario all'emendamento del senatore Petrella.

PETRELLA. Per dichiarazione di voto. Insisto, ovviamente, sull'accoglimento della mia proposta e tengo a rappresentare la realtà degli uffici giudiziari. Guai ad una legge che non si basasse sulla realtà, ma che partisse da presupposti assolutamente teorici e inesistenti nella realtà giuridica italiana.

Vorrei rappresentare la situazione quanto a verbalizzazione, di un ufficio istruzione penale fra i più importanti d'Italia, l'ufficio istruttorio del tribunale di Milano, che ha istruito e tuttora istruisce i più gravi processi; o il magistrato istruttore non ha la collaborazione del cancelliere (e non l'ha se non per uffici esterni alla verbalizzazione), oppure si deve avvalere, per la verbalizzazione, dell'ausilio di guardie di finanza, di carabinieri. Lo stesso inconveniente si è verificato presso l'ufficio istruttorio del tribunale di Torino in cui, per una controversia avente ad oggetto l'istruttoria fatta contro taluni appartenenti alla polizia appunto dall'ufficio istruzione del tribunale in seguito a determinati abusi di gravità eccezionale, la reazione della Questura fu quella di ritirare tutti quanti gli agenti: altro che undici anni di carriera esecutiva! Gli agenti dattilografi — che fun gevano da segretari dei giudici istruttori al di là di ogni norma regolamentare - vennero tutti ritirati, mettendo in gravissima difficoltà l'ufficio istruttorio del tribunale di Torino Qual è la situazione delle cancellerie nell'ambito delle preture mandamentali? Chi è che va in udienza istruttoria? Il cancellierc forse? Altro che undici anni di lavoro fedele in campo giudiziario! Ci va il funzionario che non ha nessuna pratica giudiziaria, che ha appena vinto un concorso puramente teorico e sapete benissimo come si svolge codesto concorso; sapete benissimo la qualità di quei verbali eseguiti per l'appunto da funzionari della carriera direttiva alle prime armi e senza nessuna esperienza giudiziaria! Meno che mai si può fare l'esempio del processo del lavoro, in cui è prescritto addirittura l'uso dei mezzi più tecnicamente evoluti per fare la certificazione delle udienze. Ebbene, il processo del lavoro è in crisi anche per questo motivo. Non è un emendamento da niente, egregi senatori, nè c'è da tener di conto soltanto delle astratte meditazioni di qualche dirigente sindacale della categoria. È bene che io precisi anche questo: qui io voglio affermare anche l'autonomia del Parlamento dalle spinte che provengono dall'interno dei vari corpi; ci troviamo di fronte a un reticolo di interessi settoriali che vengono portati a soluzioni legislative, talvolta aberranti...

D E C A R O L I S, relatore alla Commissione. È un accordo, comunque, delle tre confederazioni.

PETRELLA. Questo non significa che io non abbia libertà di critica: loro faranno quello che vorranno, ma almeno io ho adempiuto all'obbligo della mia coscienza concorrendo a far chiarezza su un problema che, accettato acriticamente, porterebbe non ad un miglioramento, ma ad un peggioramento dei servizi giudiziari. Si dice che i cancellieri della carriera esecutiva potrebbero essere adibiti ad altre funzioni; io ritengo quelle altre funzioni molto più importanti: la ricezione di una dichiarazione di impugnazione, il controllo dei requisiti di legittimità della stessa, il controllo dei termini, delle formalità per produrre molti altri atti giudiziari potrebbero utilmente essere affidati alla carriera di concetto, al limite la stessa scelta delle persone che devono andare ad assistere il magistrato in udienza, potrebbe essere loro affidata. Ma tutto ciò che noi possiamo fare per rendere agevole questa assistenza al magistrato in udienza, è molto importante per la pratica del nostro processo penale e civile ed è perciò che io insisto e prego vivamente i colleghi di considerare questa situazione.

FILETTI. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

L'emendamento proposto dal collega Petrella lascia certamente da pensare, in ordine alla sua fondatezza. Noi stiamo però esaminando un disegno di legge il quale vuole specificare in maniera precisa le attribuzioni da conferire al personale della carriera direttiva, a quello della carriera di concetto ed a quello della carriera esecutiva, e non troppo facilmente possiamo far devolvere ad un determinato tipo di personale quelle che sono le attribuzioni di un altro. Ora l'articolo 3, nei due ultimi commi, prevede praticamente delle deroghe a quelli che sono i principi generali relativi alle attribuzioni del personale della carriera esecutiva e le prevede in relazione all'effettivo servizio prestato nel ruolo di appartenenza — con un determinato limite, quello di undici anni -- considerando evidentemente la competenza o la pratica acquisita; competenza e pratica in relazione alle quali si facoltizza il personale avente già undici anni di servizio effettivo nel ruolo, ad as sistere il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali. Allorquando quella competenza non sia stata acquisita dall'interessato, allora gli si devolvono altre mansioni che non sarebbero proprie del personale della carriera esecutiva, ma escludendo una funzione che è molto importante, cioè quella, come dicevo, dell'assistenza al magistrato: non dobbiamo dimenticare che questa comporta anche la formazione di verbali, che non si può essere in grado di redigere esattamente senza una competenza veramente specifica.

Per tali motivi mi pronuncio contro l'emendamento Petrella.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Petrella.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 » (2140) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 1^a Commissione ha espresso in merito il seguente parere: « La 1^a Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2140, esprime parere favorevole per quanto di competenza ».

Prego il senatore De Carolis di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CAROLIS, relatore alla Commissione, Onorevoli colleghi, il disegno di leg ge è stato presentato dal Governo ed approvato in sede deliberante dalla Commissione giustizia della Camera nella seduta del 22 maggio scorso, a conclusione di un iter piuttosto tormentato. Vorrei quindi far presente alla Commissione l'opportunità, se non la necessità, di approvarlo rapidamente, per il buon funzionamento degli uffici giudiziari, nonchè allo scopo di chiudere una serie di controversie sulla materia manifestatasi sia in sede amministrativa, attraverso lunghe trattative di carattere sindacale, sia presso l'altro ramo del Parlamento. Risulta infatti dai resoconti di quelle sedute che, per concordare una soluzione, fu anche costituita una sottocommissione, la quale, praticamente, non raggiunse un accordo completo; per cui, con alterne vicende, si giunse alla discussione finale in Commissione, dove furono accolti alcuni emendamenti proposti da coloro che sostenevano, in più larga parte, anche la modifica del testo presentato dal Governo.

Vorrei quindi iniziare la mia breve relazione ribadendo l'urgenza del provvedimento e, forse, l'opportunità di porre fine, in questa sede, alle contestazioni ed alle controversie, che purtroppo non hanno potuto risolvere completamente tutti i problemi riguardanti le categorie interessate, ma comunque li risolvono in massima parte e non escludono che poi, in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, si possa procedere a nuovi perfezionamenti della normativa.

Il disegno di legge modifica l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, e lo modifica anzitutto nel senso di far entrare, con l'articolo 1, tra gli ausiliari dell'ordine giudiziario non solo gli ufficiali giudiziari — come afferma l'articolo 1 dell'attuale ordinamento, risalente al 1959 — ma anche gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici di notificazone e protesti degli ufficiali gudiziari.

In secondo luogo, con l'articolo 2, il provvedimento specifica le attribuzioni degli ufficiali giudiziari, operando un'aggiunta all'articolo 106 del relativo ordinamento e stabilendo inoltre che, con l'articolo 3, nella misura del cinquanta per cento dei posti che risultano annualmente disponibili per la nomina ad ufficiale giudiziario, tale nomina si conseguirà mediante concorso per esame al quale saranno ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendetenmente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purchè nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di « ottimo ». L'articolo 3 prosegue poi stabilendo, nei successivi commi: «L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I vincitori del concorso vengono assegnati senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera ».

L'articolo 4 sostituisce l'anticolo 161 dell'ordinamento con un nuovo testo, il quale ponta a 1.900 il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari, che era finora di 1.050. L'articolo 5 si limita a modificare la numerazione degli articoli dell'ordinamento stesso, mentre l'articolo 6 provvede ad inserirvi una parte completamente nuova — il Titolo IV — tendente a definire la grossa questione dei coadiutori. Con i relativi articoli si riconosce infatti, finalmente, attraverso norme di legge, la figura del coadiutore, determinandone l'organico in 1.500 unità e fissandone le attribuzioni; se ne regolamenta la nomina, l'assegnazione ed il trasferimento e, soprattutto, si stabilisce il suo stato giuridico ed il suo trattamento economico, risolvendo così una questione assai controversa ed una situazione, per la verità, a volte addirittura indecorosa, di sfruttamento degli interessi, i quali erano legati da un rapporto di natura esclusivamente privatistica agli ufficiali giudiziari, ed erano da questi adibiti alle mansioni più faticose senza neanche essere retribuiti in modo conforme alle vigenti norme di carattere sindacale; quindi, sotto questo profilo, il provvedimento è senz'altro da approvare

Si rileva altresì, per quanto riguarda l'onere finaziario — in quanto viene naturalmente fissata un'indennità integrativa a favore del coadiutore, fino a raggiungere l'importo della prima classe di stipendio spettante agli impiegati della carriera esecutiva dello Stato — che per reperire i fondi necessari si aumentano, con l'articolo 8, alcuni diritti.

Debbo aggiungere solo che l'articolo 10 stabilisce: « Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti aumentati nell'organico del personale degli aiutanti ufficiali giudiziari è attribuito mediante concorso riservato agli amanuensi in servizio alla data del 31 maggio 1974 che possiedono i requisiti di cui agli articoli 4 e 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, fatta eccezione per i limiti di età ».

Ora questa è una norma analoga a quella che consente agli aiutanti ufficiali giudiziari, entro certi limiti, di partecipare ai concorsi per l'ingresso nella carriera degli ufficiali giudiziari, concedendosi, in questo caso, ai cosiddetti amanuensi anche la possibilità del passaggio alla carriera degli aiutanti ufficiali giudiziari. Mi sembra pertanto che non pos-

sano esservi ostacoli ad una pronta approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

L I S I . Signor Presidente, ho studiato attentamente le norme al nostro esame e, praticando tuttora la professione di avvocato, mi sono potuto rendere conto di persona di quanto abbia arrecato danno all'Amministrazione della giustizia, ed a quanti svolgono il proprio lavoro in questo ambito, il fatto che non siano state soddisfatte talune esigenze evidenziate dagli ufficiali giudiziari.

Ritengo dunque che il testo elaborato dalla Camera dei deputati vada finalmente incontro, e giustamente, alle difficoltà nelle quali si sono finora dibattuti questi lavoratori, ma devo subito aggiungere che non mi pare si possa dire altrettanto per quanto concerne la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Mi sono direttamente interessato ai problemi di costoro, ho avuto contatti con le loro associazioni sindacali e, alla fine, ho compreso la necessità di modificare in qualche punto il provvedimento del quale ci occupiamo per tener conto anche delle richieste avanzate dagli aiutanti ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Mi permetta di interromperla, senatore Lisi: per dar modo ai commissari di partecipare alle votazioni in corso in Assemblea, devo brevemente sospendere la seduta.

(La seduta è sospesa alle ore 18,45 e viene ripresa alle ore 19,20).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Prego il senatore Lisi di continuare il suo intervento iniziato prima della sospensione della seduta.

L I S I . Signor Presidente, ho già accennato che questo disegno di legge, che pure ha soddisfatto le aspirazioni degli ufficiali giudiziari, ha lasciato piuttosto perplessi, se non scontenti, gli aiutanti ufficiali gudiziari i quali, a mio avviso, svolgono un lavoro de-

terminante per il buon funzionamento della amministrazione della giustizia. Pur avendo costoro una funzione autonoma, infatti, vengono lasciati in una situazione alquanto ibrida che, ovviamente, non può soddisfarli.

Pertanto, per motivi di ordine morale e di giustizia io ritengo che si debba provvedere, mediante qualche emendamento al testo in esame, a soddisfare le esigenze di questi lavoratori chiarendone funzioni e attribuzioni.

Non intendo certamente operare qui contestazioni a favore dell'una o dell'altra categoria ma solamente, ripeto, cercare di modificare in meglio, con taluni emendamenti che ritengo politicamente, moralmente e sindacalmente ortodossi, il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento precisando subito che a tali emendamenti sono pervenuto attraverso ripetuti contatti con l'Unione autonoma dei sindacati aiutanti ufficiali giudiziari.

Più precisamente, le proposte di modifica riguardano gli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 e la sostanza degli emendamenti si condensa, per così dire, nella proposta di sostituire all'articolo 1 e quindi in tutti gli articoli del disegno di legge in esame, nonchè in tutti gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, le parole « aiutanti ufficiali giudiziari » con le altre « ufficiali giudiziari aggiunti ».

Per quanto riguarda l'articolo 2, inoltre, la mia proposta è quella di aggiungervi un comma nel quale sono previste le attribuzioni degli ufficiali giudiziari aggiunti mentre, per l'articolo 3, riterrei più opportuno sostituire le parole « abbiano riportato la qualifica di ottimo » con le altre « abbiano svolto un servizio senza demerito » laddove si parla della possibilità per gli ufficiali giudiziari aggiunti di essere nominati, mediante concorso, ufficiali giudiziari.

Circa il nuovo articolo 172 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, di cui all'articolo 6 del testo in esame, ritengo che le parole « 31 maggio 1974 » andrebbero sostituite con le altre « 31 ottobre 1974 » onde evitare ingiustizie nella assunzione di questo personale.

Infine, gl₁ emendamenti al nuovo articolo 173, di cui all'articolo 6, ed all'articolo 9 del provvedimento rivestono un carattere puramente funzionale ed economico pur non mo-

dificando il peso economico del provvedimento e, comunque, mi riservo di illustrarli al momento del passaggio agli articoli.

C O P P O L A. Interverrò molto brevemente per illustrare il punto di vista del Gruppo della Democrazia cristiana in merito al presente disegno di legge.

Effettivamente, la relazione svolta dall'onorevole De Carolis, lascia, per alcuni punti, piuttosto perplessi; ma non dimentichiamo che il testo che abbiamo dinanzi rappresenta un'onorevole ed apprezzabile risultato cui la Camera dei deputati è pervenuta dopo una lunga serie di proposte e controproposte.

Inoltre, non vanno sottovalutati i motivi di urgenza che sono a monte di queste norme e che inducono il mio Gruppo ad essere favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento prima della chiusura del Parlamento per il periodo estivo.

Qual è, in definitiva, il problema di fondo cui si vuole andare incontro? È quello della sistemazione nei ruoli statali della categoria del personale amanuense, di questi strani servitori dello Stato, finora utilizzati ed anche sfruttati in vario modo, i quali conseguono delle remunerazioni assolutamente inadeguate e contrarie non solo alla dignità umana, ma anche alla lettera ed allo spirito della Costituzione.

Ora, anche noi potremmo avanzare qualche considerazione, come quella a cui ha accennato il senatore Lisi e credo, anzi, che altri colleghi le avanzeranno; ciò non toglie, però, che il disegno di legge nella sua struttura, nella formulazione pervenuta dall'altro ramo del Parlamento possa avere una sollecita approvazione e non toglie che possiamo invitare il rappresentante del Governo a tener conto di tutto quello che emergerà dalla discussione generale accogliendo, eventualmente, qualche ordine del giorno nei limiti in cui può darci una risposta positiva. Riteniamo, dunque, che al di là delle singole questioni il disegno di legge possa e debba essere approvato nel più breve tempo possibile per dare alle categorie interessate la serenità e la tranquillità alle quali hanno diritto.

FILETTI. Il disegno di legge vorrebbe apportare modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, ma in effetti apporta modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori. Si tratta di uno di quei disegni di legge che, accolto benevolmente da una categoria, viene criticato da un'altra perchè esiste un conflitto di interessi. Non possiamo dimenticare quanto è avvenuto quando abbiamo discusso sui protesti cambiari e quante sollecitazioni abbiamo avuto da una parte e dall'altra così come sempre avviene ogni volta che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che tutela, più o meno, gli interessi di una categoria rispetto a quelli di un'altra categoria. A me pare che il disegno di legge si occupi anche e positivamente degli interessi degli aiutanti ufficiali giudiziari e viene incontro alle esigenze dei medesimi, specialmente per quanto concerne la partecipazione al concorso per la nomina ad ufficiale giudiziario, come risulta dall'articolo 3 del disegno di legge; inoltre, viene aumentata la pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari ch evengono elevati a 1.900. Contemporaneamente il disegno di legge tutela gli interessi dei coadiutori e particolarmente del personale amanuense degli uffici giudiziari, inquadrandoli nell'organico; a me sembra, quindi, che meriti una sollecita definizione perchè qualsiasi emendamento, che possa eventualmente essere oggi accolto, porterebbe a remore nella sua attuazione, con grande nocumento del funzionamento dell'attività giudiziaria, della quale tutti sappiamo le difficoltà attuali. Certamente vi sono da fare rilievi e con molta probabilità qualcuno di questi rilievi sarà fatto dal mio collega di Gruppo, senatore Mariani, ma sarei del parere di esaminare eventualmente in futuro, con maggiore attenzione, i contrastanti interessi tra le varie categorie e di cercare di eliminare qualche discrasia, con maggiore riflessione e maggiore ponderatezza, che può apparire nel testo che ci è stato rimesso dalla Camera dei deputati.

Per questi motivi sono per l'approvazione del disegno di legge, così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

SABADINI. Anche noi siamo preoccupati che il disegno di legge abbia il corso più sollecito possibile, in quanto ci rendiamo perfettamente conto della sua importanza sia sul piano del funzionamento degli uffici, sia, soprattutto, in relazione agli stessi aiutanti e coadiutori, cioè coloro che sono in termini più o meno impropri denominati amanuensi. Però, riteniamo anche che questa sia una buona occasione per meditare attentamente non solo sulla legge, ma sulle contraddizioni che esistono tra le diverse categorie. Penso che la nostra funzione non debba essere quella di sposare, come suol dirsi, la causa dell'una o dell'altra categoria, ma sia invece quella di esaminare nel complesso il rapporto tra le diverse categorie, non solo ai fini di un'equa ripartizione di compiti, di ruoli e di funzioni, ma anche in rapporto al problema di fondo che è quello del funzionamento della giustizia. Abbiamo constatato che, mancando tale equilibrio, o una categoria o l'altra entra in agitazione con conseguenze veramente deleterie per il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. I'ultima agitazione è stata quella degli ufficiali giudiziari che, come ha ricordato il senatore Lisi, ha generato quelle difficoltà note a tutti. Ora, non vi sarebbe da meravigliarsi se, tutelati gli interessi dei coadiutori e fatto fare un passo avanti agli ufficiali giudiziari, entrassero in agitazione gli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali sono in qualche misura aiutati dal provvedimento — e qui è il punto più delicato e importante delle considerazioni che siamo chiamati a fare — però non vi trovano una soluzione di giustizia corrispondente alle loro funzioni, al loro lavoro e all'importanza delle attività che svolgono nell'ambito dell'Amministrazione. Ed è per questo che nei giorni scorsi abbiamo assistito, presso ogni Gruppo, se non addirittura presso ogni senatore, ad una vera e propria corsa dei rappresentanti delle diverse categorie per interessarli ai relativi problemi. Gli ufficiali giudiziari peraltro sono quelli che, per così dire, sono apparsi di meno: essi infatti — diciamolo chiaramente — sono quelli che stanno meglio e che con il provvedimento in esame fanno un ulteriore passo in avanti verso la dirigenza, che certamente

costituisce il loro obiettivo finale. In altri termini, gli ufficiali giudiziari sono proprio quelli che si sono agitati di meno perchè trovano nel presente provvedimento una maggiore ed una migliore corrispondenza alle loro aspirazioni, in esso inoltre trovano anche un miglior trattamento per il fatto che, con la giusta soluzione del problema dei coadiutori, vengono esonerati da quel carico che finora pesava invece sulle loro spalle, in questo caso ingiustamente in rapporto alla funzione che gli stessi coadiutori svolgono nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

In questa corsa abbiamo visto invece spesso gli ultimi, i più disperati: i coadiutori. i quali certamente sono coloro che, fra tutti, hanno le maggiori ragioni di essere sistemati. Sono infatti coloro che percepiscono meno degli altri, che non hanno alcuna garanzia, che vengono a volte ricattati con il licenziamento. E penso che soprattutto questa sia la ragione di fondo che può consigliare un corso sollecito dell'iter del disegno di legge in esame: io vorrei fare però una distinzione — ed il mio discorso in questo caso è rivolto particolarmente al Governo fra corso sollecito dell'iter del provvedimento ed approvazione dello stesso nel testo sottoposto al nostro esame. Noi potremmo infatti, a mio avviso, conciliare un corso rapido dell'iter del disegno di legge con un miglioramento del testo relativo: non si tratta di due termini interamente contrastanti.

Dico questo perchè, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame non risolve certo tutte le contraddizioni esistenti, ma sana soltanto delle ingiustizie, relative alla situazione dei coadiutori, che si sono verificate con l'andare del tempo: non era giusto infatti già inizialmente che un servizio così delicato fosse svolto con assunzione di personale in modo quasi privato su indicazione e scelta dei diversi interessati, anche se con la sanzione del capo dell'ufficio. Detto provvedimento quindi migliora — ed è giusta l'osservazione fatta al riguardo dall'onorevole relatore — la condizione degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli stessi coadiutori: quella dei coadiutori in quanto possono concorrere,

almeno nella prima attuazione della legge, ai ruoli degli aiutanti ufficiali giudiziari; quella degli stessi aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto possono concorrere, in una percentuale consistente, ai posti che saranno disponibili a tempo indeterminato nella posizione di ufficiale giudiziario. In un certo senso, però, viene accentuata la differenza fra ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari; nel momento in cui all'articolo 2 si prevede infatti che attribuzione dell'ufficiale giudiziario è soprattutto quella della direzione dell'ufficio il distacco tra le due categorie, nonostante la possibilità per gli aiutanti giudiziari di partecipare al concorso per la nomina ad ufficiale giudiziario, viene accentuato e non attenuato.

Sorge poi un'altra incongruenza non semplice. L'articolo 106 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, concernente le funzioni materiali, gli impegni di lavoro degli stessi, viene praticamente cancellato. Ed allora, onorevole Sottosegretario, tutti gli ufficiali giudiziari diventeranno dirigenti dell'ufficio, diventeranno cioè tutti dirigenti degli aiutanti ufficali giudiziari e dei coadiutori. Ricordo in proposito alcune parole pungenti dette in occasione della discussione del provvedimento relativo ai protesti cambiari dal senatore Lugnano in rapporto a questa situazione. Noi possiamo anche comprendere la aspirazione degli ufficiali giudiziari di accedere alla carriera direttiva, ma riteniamo che a tutto vi sia un limite. In fin dei conti infatti, con l'aumento di organico previsto gli aiutanti ufficiali giudiziari saranno circa 1.900 e i coadiutori saranno circa 1.600, mentre gli ufficiali giudiziari sono poco più di 1.000 (1.200 o 1.300, non ricordo esattamente: praticamente quindi avremo poco più di 1.000 dirigenti, di 1.000 comandanti cioè per un numero limitato (al massimo si tratterà — ripeto — di 3.000 persone) di sottoposti. Avremo insomma un piccolo generale per ogni due soldati.

Mi pare quindi che, effettivamente, si sia notevolmente ecceduto in questo senso. Non ritengo peraltro di insistere a tal proposito, nè chiedo l'abrogazione dell'articolo in questione. Chissà che cosa succederebbe infatti se venisse soppressa una norma di questo genere. È indubbio però che gli aiutanti ufficiali giudiziari sono poi, in concreto, coloro che svolgono la massima parte del lavoro. Ho qui con me una statistica, che non vi leggo nei particolari, relativa agli aiutanti ufficiali giudiziari nella circoscrizione di Napoli, dalla quale risulta che giornalmente un aiutante ufficiale giudiziario ha effettuato più di 90 notifiche, mentre un ufficiale giudiziario ha effettuato appena un paio di esecuzioni: ed al riguardo bisogna anche considerare la notevole differenza esistente tra i due tipi di lavoro non solo per quanto concerne la mole, ma anche per quanto concerne le relative spese.

Riteniamo pertanto che sia senz'altro legittima la protesta degli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali in questa situazione di maggior lavoro, di dipendenza, di minore dignità e di minore guadagno chiedono di compiere anche loro un passo in avanti. L'onorevole Sottosegretario, intervenendo all'altro ramo del Parlamento ha fatto presente, a questo riguardo, che non è possibile procedere all'unificazione dei due ruoli in quanto ad essi si accede in modo distinto. A mio avviso, però, è necessario non dimenticare che, mentre fra gli ufficiali giudiziari molti essendo entrati nei ruoli in modo diverso dal concorso sono privi dei necessari titoli di studio, fra gli aiutanti ufficiali giudiziari vi sono molte persone che hanno acceduto a quella carriera con delle qualifiche notevolmente superiori a quelle richieste. La disoccupazione infatti è tale, soprattutto in alcune aree del Paese, che spesso non si va a cercare un impiego che sia veramente corrispondente alla qualifica ed al titolo di studio conseguiti. Nulla preclude, comunque, a mio avviso, che noi si possa porre una regola per il passato ed aprire nel contempo una porta per l'avvenire.

Ora, queste osservazioni mi è sembrato che anche alla Camera siano state considerate, tanto che da ogni parte c'è stata la considerazione dell'opportunità di una revisione organica del provvedimento. Non possiamo qui arrivare ad una revisione organica del disegno di legge, però è possibile pervenire ad una diversa soluzione che tenga conto di queste legittime esigenze, che poi è conforme

anche al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, la quale ha parlato della possibilità di unificare i ruoli, ma distinguere le funzioni. Ci sarebbe un maggior aggravio finanziario, ma proprio il senatore Coppola poco fa diceva che era ora di finirla col parlare sempre di maggiori aggravi finanziari per la giustizia: diamo finalmente alla giustizia quello che è necessario perchè funzioni.

Ho proposto queste considerazioni, intanto per conoscere il parere del Governo, ma anche per conoscere il parere dei colleghi sulle questioni di fondo, per sentire se a questi problemi possano dare una risposta urgente, anche modificando la legge, perchè, volendo — e l'abbiamo visto in tante circostanze — ciò si può fare; se invece non e possibile giungere a tale soluzione, è quanto meno necessario un impegno serio del Governo e delle forze politiche per dare una definizione conoreta, rapida il più possibile alle questioni di fondo che stanno a base del provvedimento.

LUGNANO. Nel caso che non si realizzi una maggioranza per l'approvazione del disegno di legge o su quello che è stato definito dal senatore Sabadini come un rapido corso del provvedimento, ci riserviamo di presentare un ordine del giorno con il quale speriamo di poter impegnare il Governo a presentare un disegno di legge, o un decretolegge, che elimini alcune lacune che innegabilmente continuerebbero a sussistre se non si potesse, oggi stesso, eliminarle e che potrebbero provocare uno stato di tensione e mancanza di armonia tra gruppi di personale, nociva al buon funzionamento della giustizia che credo sia nell'aspirazione di tutti.

M A R I A N I . Sono d'accordo coi concetti espressi dai colleghi che mi hanno preceduto, cioè capisco l'urgenza della legge, però le discrasie ci sono e forse si aggraveranno dopo l'approvazione di questo provvedimento se non si accontentano in qualche modo gli aiutanti ufficiali giudiziari, il cui numero viene anche elevato e la cui incidenza in queste funzioni aumenta. Nel caso

in cui la maggioranza non sia d'accordo per l'approvazione del disegno di legge così com'è, io presenterei un emendamento all'articolo 3 per aggiungere al primo comma che, prima di indire il concorso per cui è riservato il 50 per cento dei posti di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario, vengano nominati gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano riportato l'idoneità nell'ultimo concorso; questi, infatti, per pochi posti sono rimasti fuori, anche se dichiarati idonei. Quindi non vedo perchè debbano partecipare a un altro concorso.

L U G N A N O. Vorrei partire da una premessa di estrema semplicità; penso che tutti siamo d'accordo nel riconoscere che gli amanuensi rappresentano la categoria più umile e più sfruttata: non c'è dubbio. È una categoria esposta a tutti i venti e soprattutto ai disagi di una situazione che non è più precaria, ma insicura e insostenibile. Se noi vogliamo dare la prevalenza a questa esigenza primaria, allora dovremo pure comprendere la giustezza delle osservazioni fatte dai senatori Lisi e Sabadini; quindi, se fosse possibile prevedere un rapido corso di un nuovo disegno di legge, potremmo pur giungere a quella soluzione; ma coi tempi che corrono, con le ferie che incombono, con quello che noi ci auguriamo non avvenga, ma che alcuni settori si augurano che invece avvenga, crisi, elezioni anticipate, scioglimento, siamo addirittura a previsioni quanto mai catastrofiche e non penso si possa parlare di un rapido iter di un nuovo disegno di legge. Si potrebbe, allora, fare in modo che questa categoria abbia una sicurezza e un definitivo trattamento, dopo di che noi potremmo approvare un ordine del giorno — che io vorrei il Governo facesse proprio col quale evitare le discrasie da più parti lamentate.

Do lettura di tale ordine del giorno:

La 2^a Commissione del Senato,

auspica che nel quadro della necessaria riorganizzazione complessiva dei servizi giudiziari sia attuata un'organica ristrutturazione dell'intero settore delle funzioni attribuite 2^a COMMISSIONE

96° RESOCONTO STEN. (3 luglio 1975)

agli ausiliari del giudice, che renda possibile migliorare l'efficienza dei vari servizi e che, nel quadro di una non settoriale visione dei problemi del personole, possa tenere adeguatamente conto anche delle mansioni effettivamente svolte dai vari ausiliari, quali, ad esempio quelle esercitate dagli aiutanti ufficiali giudiziari. La 2ª Commissione invita di conseguenza il Governo a predisporre un piano organico di riforma che possa inquadrare i problemi sopraindicati in una prospettiva generale che riguardi sia, e prevalentemente, l'organizzazione dei servizi, sia l'ordinamento del personale ausiliario, anche per evitare che permangano situazioni dannose per l'amministrazione della giustizia, derivanti, tra l'altro, da tensioni dovute a ingiustificate diversificazioni tuttora esistenti fra le varie categorie degli ausiliari dell'ordine giudiziario.

Credo che questo ordine del giorno possa, se accettato dal Governo, rappresentare se non la certezza almeno la speranza che domani saranno eliminate quelle tensioni che sono forse tra le non ultime cause di alcuni disservizi che si lamentano nell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E C A R O L I S, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho già detto nella relazione, questa è una materia molto controversa. È stata controversa durante la discussione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, come risulta dai verbali. E la discussione generale svoltasi in quest'Aula, nonchè gli emendamenti presentati, non fanno che confermare tale situazione.

A questo punto, il relatore ritiene di non dovere replicare specificatamente ai singoli interventi, se non con una considerazione di carattere generale e preminente. Ci troviamo di fronte all'esigenza di non tormentare ulteriormente questa materia nell'attuale stadio della legislazione, ma di dare quel minimo di garanzia a chi ne ha diritto (o mi ri-

ferisco ai coadiutori) e una migliore sistemazione agli aiutanti ufficiali giudiziari; ci troviamo di fronte all'esigenza di compiere una serie di ritocchi non certo secondari a tutto l'ordinamento degli ufficiali giudiziari del 1959, nonchè all'urgenza di avere una normativa chiara e definitiva che dia certezza ai rapporti in un settore così delicato dell'amministrazione della giustizia. Tutto ciò mi induce ad invitare i proponenti degli emendamenti a ritirarli e nello stesso tempo, il Governo a continuare gli studi che sono in corso per una sistemazione più organica e completa di tutta la materia. Per tali considerazioni, esprimo anche parere favorevole all'ordine del giorno.

LISI. Siamo di fronte ad un ordine del giorno e ad una proposta del relatore di ritirare gli emendamenti. Pur essendo senatore di un partito che è ancora maggioranza e governativo, debbo dire che non credo molto che agli ordini del giorno seguano leggi concrete. Quindi, quando mi si propone di ritirare gli emendamenti perchè vi è un ordine del giorno che dovrebbe comportare la emanazione di un decreto-legge e di un disegno di legge, il quale potrebbe accogliere in tutto o in parte il contenuto degli emendamenti stessi, resto molto perplesso. Non mi convincono neppure le argomentazioni sulla urgenza di approvare il presente disegno di legge, perchè mi sembra che i miei emendamenti potrebbero trovare l'unanimità dei consensi di questa Commissione e che, quindi, il disegno di legge potrebbe essere rapidamente approvato. Naturalmente, dovremmo fare in modo che anche presso l'altro ramo del Parlamento si proceda con altrettanta diligenza, affinchè entro breve termine venga varata la legge.

Siamo partiti dal presupposto che il presente provvedimento, modificando il precedente decreto del Presidente della Repubblica, contribuisse a rasserenare un certo ambiente nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. Posso anticipare che questo ambiente, se venrà rasserenato in un settore, sarà gravemente turbato in un altro settore che è quello degli ufficiali giudiziari aggiunti.

In sostanza, io propongo di sostituire in tutti gli articoli del disegno di legge in esame, nonchè in tutti gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, le parole « aiutanti ufficiali giudiziari », con le altre: « ufficiali giudiziari aggiunti ».

All'articolo 2, propongo di aggiungere alla fine il seguente comma: « Sono attribuzioni degli ufficiali giudiziari aggiunti la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e i protesti delle cambiali e dei titoli alle stesse equiparati. Nel caso di assenza o di impedimento per qualsiasi motivo dell'ufficiale giudiziario aggiunto le attribuzioni dello stesso sono esercitate dall'ufficiale giudiziario ».

All'articolo 3 propongo di sostituire, alla fine del primo comma, le parole « abbiano riportato la qualifica di ottimo », con le altre: « abbiano svolto un servizio senza demerito ».

Per quanto riguarda poi la categoria degli amanuensi, prevista dall'articolo 172, siccome ne sistemiamo un migliaio ma ne lasciamo fuori oltre duecento, ho pensato che si potesse ovviare a questo inconveniente sostituendolo, nel terzo comma del citato articolo 172, le parole « 31 maggio 1974 », con le altre: « 31 ottobre 1974 ».

In ordine all'articolo 173, propongo di aggiungere alla fine il seguente comma: « Negli uffici nei quali non esiste coadiutore, l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale giudiziario aggiunto esercitano promiscuamente le attribuzioni del coadiutore di cui al presente articolo.

Per il resto, si tratta di piccole modifiche di carattere economico. Infatti, all'articolo 9, propongo di aggiungere alla fine il seguente comma: «L'indennità di trasferta non è soggetta ad altra disposizione tributaria e fiscale oltre a quella già prevista dall'articolo 154 ».

Si dice, ora, che tutto questo potrà essere più armonicamente recepito in un disegno di legge d'iniziativa governativa. Io ho i miei dubbi — ripeto — che tale disegno verrà proposto tempestivamente... Resterà quindi nelle norme in esame, se le approve-

remo così come sono, la soddisfazione di una categoria per avere stravinto. (Infatti la questione della dirigenza, cui accennava il collega Lugnano, è validissima), ma avrebbe anche potuto essere modificata la situazione di un'altra categoria. Quella degli amanuensi è stata riconosciuta, ma noi lasciamo nella più completa irrequietezza la categoria degli ufficiali giudiziari aggiunti. che a me sembra costituire l'ossatura senza la quale l'apparato che collabora con l'amministrazione della giustizia non potrà funzionare; anzi, entrando in vigore il provvedimento, si avrà una frattura ancora maggiore tra ufficiali giudiziari ed aiutanti, e non so se, per la fretta di approvarlo, non rischiamo di non riuscire a conseguire lo scopo che ci proponiamo.

Ad ogni modo non ritiro gli emendamenti perchè sono sicuro che l'ordine del giorno potrà sostituirili con altrettanta validità; li ritiro perchè vedo che non esiste possibilità di un loro accoglimento da parte della Commissione.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Poichè mi sono già espresso a lungo, presso l'altro ramo del Parlamento, sull'argomento, non posso che richiamarmi a quanto dichiarato in quella sede. Il disegno di legge è di iniziativa governativa e rappresenta, nella forma in cui viene sottoposto oggi alla Commissione, il risultato di una serie di dialoghi con le varie categorie degli interessati: con esso si è ritenuto di trovare un equilibrio tale da rispondere a tutte le esigenze, in particolare a quelle di coloro che attualmente non hanno alcuna stabilità di posizione.

Ci rendiamo conto del fatto che qualcosa può essere sfuggita e che forse alcune categorie non si sentano pienamente soddisfatte; ma, nel momento in cui si deve realizzare un equilibrio di posizioni, non è possibile fare altrimenti. Prego quindi la Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo pervenutole dalla Camera, senza cioè alcun emendamento, riservandomi di rispondere agli eventuali ordini del giorno quando verranno presentati.

P E T R E L L A. Assieme al collega Lugnano desidero presentare il seguente ordine del giorno, sul quale speriamo che confluisca l'unanimità della Commissione, trattandosi di inquadrdare questa problematica settoriale in quella più ampia della riforma dell'Amministrazione della giustizia:

La 2^a Commissione del Senato.

auspica che, nel quadro della necessaria riorganizzazione complessiva dei servizi giudiziari sia attuata una organica ristrutturazione dell'intero settore delle funzioni attribuite agli ausiliari del giudice, che renda possibile migliorare l'efficienza dei vari servizi e che, nel quadro di una non settoriale visione dei problemi del personale, possa tenere adeguatamente conto anche delle mansioni effettivamente svolte dai vari ausiliari, quali, ad esempio quelle esercitate dagli aiutanti ufficiali giudiziari. La 2ª Commissione invita di conseguenza il Governo a predisporre un piano organico di riforma che possa inquadrare i problemi sopraindicati in una prospettiva generale che riguardi sia, e prevalentemente, l'organizzazione dei servizi, sia l'ordinamento del personale ausiliario, anche per evitare che permangano situazioni dannose per l'Amministrazione della giustizia, derivanti, tra l'altro, da tensioni dovute ad ingiustificate diversificazioni tuttora esistenti tra le varie categorie degli ausiliari dell'ordine giudiziario.

- M A R I A N I. Forse dopo la parola « attuata » sarebbe opportuno un richiamo al dibattito odierno, cioè al presente disegno di legge, aggiungendo ad esempio: « ad integrazione delle modifiche apportate col disegno di legge n. 2140... ».
- DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Suggerirei di aggiungere: « come emerso dalla discussione ».
- FILETTI. A me pare che un riferimento all'integrazione del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare debba essere fatto, perchè sarebbe strano presentare un ordine del giorno tendente a modi-

ficare, in un periodo più o meno immediato, quanto stiamo approvando in questo momento

- DEIL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ritengo che un riferimento al disegno di legge diverrebbe contraddittorio. Infatti avremmo ancora la possibilità di modificare il provvedimento.
- L I S I. Ma l'ordine del giorno deve avere un aggancio alla discussione odierna.
- L U G N A N O. L'ordine del giorno ha una matrice nel provvedimento. Esiste una esigenza e noi prendiamo lo spunto dal provvedimento stesso per ricordare al Governo che certe tensioni non si attenuteranno, anzi esploderanno, se non si provvederà.
- C O P P O L A. Onorevole Presidente, desidero solo dare atto al proponente dell'ordine del giorno dello sforzo veramente encomiabile compiuto nel mantenerlo in termini generali, nonchè allo spirito e anche se, con una riserva, che mi permetto subito di enunciare alla lettera dello stesso. Perchè il Governo possa approvarlo, a mio parere, dobbiamo però evitare, pur comprendendo i motivi che hanno spinto il proponente a fare quella esemplificazione, di soffenmarci troppo sulla vicenda contingente: questa va superata dalla richiesta di predisporre un piano organico riguardante tutti gli ausiliari, nessun escluso.

L'impegno serio, condiviso da tutta la Commissione, dovrebbe essere quello di lasciare il Governo libero nel senso di predisporre ed attuare tutte quelle soluzioni che una qualunque esemplificazione, anche se giustificata e necessaria, potrebbe invece circoscrivere e contenere. Ripeto, noi dobbiamo impegnare il Governo ad agire, senza tuttavia costringerlo a seguire un binario particolare e propnio per tale considerazione il mio invito, nell'aderire allo spirito ed alla lettera dell'ordine del giorno presentato, è quello di eliminare dal suo contenuto l'inciso che si riferisce alle esemplificazioni.

2^a COMMISSIONE

L U G N A N O. Con il nostro ordine del giorno, senatore Coppola, non intendiamo affatto limitare e circoscrivere le possibilità di intervento del Governo.

Noi parliamo infatti di riorganizzare tutti i servizi ausiliari, di fare in modo che tutto venga ristrutturato con più efficienza e quindi in maniera diversa da come è oggi e, a mo' di esempio, citiamo la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari. Con questo, tuttavia, non vogliamo limtare nulla e, anzi, intendiamo che il Governo programmi un intervento il più vasto possibile.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, prima di passare alla votazione dello ordine del giorno in esame cerchiamo di riassumere i termini della discussione: da una parte il senatore Mariani chiede che nello stesso ordine del giorno sia contenuta una indicazione relativa al presente dibattito; dall'altra, il senatore Coppola chiede invece che venga eliminata l'esemplificazione di cui al medesimo ordine del giorno.

In questa situazione, qual è il parere dei proponenti?

PETRELLA. Onorevoli senatori, il momento contingente nel quale noi presentiamo questo ordine del giorno è ben definito e ben individuabile, anche temporalmente, dalla lettura dei verbali stenografici dei nostri lavori.

Pertanto il dire che stiamo deliberando questo ordine del giorno consigliati anche da questa contingenza, finisce per diventare superfluo. Per quel che riguarda le esemplificazioni non ho da opporre difficoltà, anche perchè fa testo l'insieme della discussione di cui dal verbale nisultano le tracce e i moventi. L'invito al Governo di riguardare tutte le carriere e i modi di essere degli ausiliari della giustizia attinge ad una necessità superiore, e questo giustifica l'ordine del gionno come giustifica che, per ora, ci occupiamo di un fatto che contingentemente ha fatto molto soffrire la funzionalità dell'apparato giudiziario, sperando che al più presto tutte le tensioni che si sono verificate nell'ambito del personale giudiziario possano cessare con una legislazione equa, giusta ed uniforme. Tra le altre cose — questo è un inciso veramente personale — è auspicabile che possa realizzarsi una mobilità del personale giudiziario, come è previsto negli indirizzi generali della riforma della pubblica amministrazione; a ciò nell'ordine del giorno non ho fatto cenno perchè non avevo il consenso di chi poteva darmelo, ma ora mi permetto di richiamare a questo proposito l'interessamento del Governo e della Commissione di studi che sta proficuamente lavorando, presso il Ministero della giustizia.

L U G N A N O. Anche a mio avviso le esemplificazioni possono rimanere, perchè quando abbiamo detto « ingiustificate diversificazioni » abbiamo eliminato il motivo di preoccupazione.

PRESIDENTE. Stabilito che l'ordine del giorno rimane così come è stato presentato dai proponenti, chiedo ai presentatori degli emendamenti se intendano ritirarli.

L I S I. A questo punto s'impone un esame della nostra coscienza. Il disegno di legge è urgente, siamo d'accordo, ma porre in votazione gli emendamenti significa soltanto perdere dieci minuti, e ritengo che possiamo perderli perchè non credo nella efficacia concludente dell'ordine del giorno.

M A R I A N I. Anche io insisto nell'emendamento.

L U G N A N O. Non capisco cosa significi « efficacia concludente dell'ordine del giorno ». Respingere gli emendamenti potrebbe apparire come una volontà contraria del Parlamento e della Commissione, cosa che invece non è. Quindi la prego, senatore Lisi, di voler considerare questo aspetto della questione che è concreto, positivo e pragmatico; non si può, in omaggio a questioni di coscienza, danneggiare una causa con un voto contrario.

2^a COMMISSIONE

96° RESOCONTO STEN. (3 luglio 1975)

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto nella sostanza l'ordine del giorno perchè in realtà invita il Governo a predisporre un disegno dı legge organico che ristrutturi tutte le categorie degli ausiliari del giudice. D'altra parte, pur essendo proposto in questa sede con riferimento a questo provvedimento, tuttavia l'ordine del giorno non invita il Governo ad un'ingiustificata parificazione delle varie categorie degli ausiliari del giudice e, pertanto, poichè sono una persona seria e sono coerente con quello che dico, accetto in pieno l'invito anche perchè non impegna il Governo in soluzioni specifiche in ordine ai rapporti tra le diverse categorie degli ausiliari del giudice.

S A B A D I N I. Per brevissima dichiarazione di voto. Coerentemente a quanto ho dichiarato nel mio intervento, voto l'ordine del giorno proprio perchè prendo atto dell'impossibilità di far passare emendamenti secondo quelle linee che nel mio stesso intervento avevo indicato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, presentato dai senatori Lugnano e Petrella, di cui e già stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. È fatto

loro divieto di assumere negli uffici personale privato ».

Il senatore Lisi ha presentato il seguente emendamento tendente a sostituire alle parole « aiutante ufficiale giudiziario », le altre « ufficiale giudiziario aggiunto ».

L I S I. Ho già illustrato l'emendamento nel corso della discussione generale. Nutro fiducia che se l'emendamento sarà respinto lo sarà soltanto per la primaria esigenza di approvare il disegno di legge e non per altri motivi.

LATINO. Onorevole Presidente, anche io sono d'accordo sulla sostanza dell'emendamento presentato dal senatore Lisi. Infatti, non mi pare si tratti di una questione meramente nominalistica: parlare di « ufficiale giudiziario aggiunto » invece che di « aiutante ufficiale giudiziario » corrisponde, a mio avviso, ad un riconoscimento mansionale, fa riferimento a funzioni vicariali ed in certo senso autonome piuttosto delicate che, per l'appunto, l'ufficiale giudiziario svolge nell'espletamento della propria attività.

Comunque, pur riconoscendo la validità di quanto proposto dal senatore Lisi, per ragioni di opportunità legate all'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, mi dichiaro contrario all'accoglimento dell'emendamento stesso.

D E C A R O L I S, relatore alla Commissione. Sono anche io sfavorevole all'approvazione dell'emendamneto del senatore Lisi all'articolo 1 del disegno di legge.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono decisamente contrario all'emendamento in esame e faccio notare al senatore Lisi che la dizione « ufficiali giudiziari aggiunti » non è propria; di solito, infatti, si dice « aggiunto » di colui il quale esercita le medesime funzioni del titolare o le escrcita in sua assenza. Chi è il procuratore della Repubblica aggiunto? È colui il quale, ripeto, svolge tutte le funzioni e si trova esattamente nella stessa po-

2^a COMMISSIONE

sizione del procuratore della Repubblica che viene a sostituire.

La dizione di cui all'emendamento Lisi non è dunque esatta e non posso accoglierla perchè, nel contenuto, porta all'identificazione tra due categorie che, in realtà, sono diverse tra loro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Lisi al primo comma dell'articolo 1, tendente a sostituire le parole « aiutanti ufficiali giudiziari » con le altre « ufficiali giudiziari aggiunti ».

(Non è approvato).

Metto dunque ai voti l'articolo 1. (È approvato).

Art. 2.

All'articolo 106 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è aggiunto il seguente comma:

« Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli
atti di esecuzione, dei protesti cambiari e
titoli equiparati, nonchè di tutti gli altri atti
loro demandati per legge o per regolamento.
Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza
all'udienza e ogni altra attività connessa
alla funzione ».

Alla fine di tale articolo il senatore Lisi propone di agiungere il seguente comma: « Sono attribuzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa ed i protesti delle cambiali e dei titoli alle stesse equiparati. Nel caso di assenza o di impedimento per qualsiasi motivo dell'aiutante ufficiale giudiziario le attribuzioni dello stesso sono esercitate dall'ufficiale giudiziario ».

C U C I N E L L I. Dopo la lettura di questo emendamento, signor Presidente, devo dire di trovarmi in imbarazzo perchè intanto sono stato consenziente all'approvazione dell'ordine del giorno presentato dai senatori Petrella e Lugnano in quanto ritenevo che quella fosse la strada scelta all'unanimità dalla Commissione per risolvere la questione posta dagli emendamenti del collega Lisi.

Ora, invece, se ci addentriamo nell'esame delle proposte di emendamento — sulla cui sostanza, peraltro, potrei anche essere d'accordo — si viene a modificare quanto deciso poc'anzi e, ripeto, ciò mi pone in una situazione alquanto difficile.

PRESIDENTE. Per la precisione, senatore Cucinelli, prima che si passasse alla votazione dell'ordine del giorno il senatore Lisi ha ribadito che avrebbe insistito nel mantenere i propri emendamenti.

C U C I N E L L I. D'accordo, ma poi è intervenuto il senatore Lugnano il quale ha fatto una giusta osservazione: che non ci dovremmo precludere strade che, un domani, potrebbero essere aperte. Mi era dunque sembrato che, implicitamente, il senatore Lisi non insistesse più nelle sue proposte.

FILETTI. Desidero anche io far rilevare che il senatore Lisi, in un suo precedente intervento, aveva concluso per il ritiro degli emendamenti. Ciò è controllabile dal verbale stenografico e non mi pare, signor Presidente, che a questo punto si possa tornare indietro.

PRESIDENTE. A mio avviso, onorevoli senatori, la presentazione degli emendamenti è valida anche se le conseguenze di una loro approvazione possono essere discutibili. Ciò, tuttavia, dal punto di vista procedurale, non può interessare la Presidenza.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Mi dichiaro contrario all'emendamento in esame.

D E L L' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario; tra l'altro, in questo emendamento si parla di una sostituzione degli

ufficiali giudiziari in assenza degli ufficiali giudiziari aggiunti venendo in tal modo a capovolgere tutta la situazione delle attribuzioni in questo settore.

Francamente, non condivido nè reputo possibile la formulazione di un emendamento di tal fatta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Lisi all'articolo 2 del provvedimento, del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Metto dunque ai voti l'articolo 2. (È approvato).

Art. 3.

Dopo l'articolo 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è inserito il seguente articolo:

« Art. 160-bis. — Nella misura del cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purchè nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di "ottimo".

L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Lisi un emendamento tendente a sostituire, alla fine del primo comma, le parole « abbiano riportato la qualifica di "ottimo" » con le altre « abbiano svolto un servizio senza demerito ».

LISI. Ritengo che non sia necessario che io lo illustri, in quanto si tratta chiaramente di un emendamento che si illustra da sè.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Per quanto mi riguarda, sono contrario a questo emendamento.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche io mi dichiaro contrario all'emendamento in questione. Desidero peraltro ricordare agli onorevoli senatori che l'articolo 3 è stato già modificato dalla Camera dei deputati: il Governo infatti inizialmente aveva proposto che al concorso per la nomina ad ufficiale giudiziario potessero essere ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari nella misura di un quinto dei posti annualmente disponibili. Questa percentuale — ripeto — è stata già modificata dall'altro ramo del Parlamento nel senso di riservare agli aiutanti ufficiali giudiziari il 50 per cento dei posti, in tal modo notevolmente migliorando la loro posizione. Ritengo quindi che proporre ora di sostituire la qualifica di « ottimo » con il semplice « servizio senza demerito » sia effettivamente eccessivo. Confermo pertanto il mio parere contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Lisi.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 3 è stato poi presentato dal senatore Mariani un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, le parole: « Prima di indire il concorso sopra previsto debbono essere nominati gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano riportato l'idoneità nel precedente concorso ».

MARIANI. Anche io ritengo che non sia necessario illustrare questo emendamento per lo stesso motivo avanzato dal senatore Lisi.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Sono contrario all'emendamento in esame.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche io sono contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Mariani.

(Non è approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo 3.

(i approvato).

Art. 4.

L'articolo 161 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro ».

(È approvato).

Art. 5.

Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari prendono la numerazione progressiva dei numeri 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186 e sono compresi sotto il titolo quinto anzichè sotto il titolo quarto.

(È approvato).

Art. 6.

Dopo l'articolo 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è inserito il seguente titolo:

TITOLO IV

Organico attribuzioni e trattamento economico dei coadiutori.

CAPO I.

Organico e attribuzioni.

Art. 172. — L'organico dei coadiutori è fissato in millecinquecento unità.

L'organico dei singoli uffici è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, è inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro, purchè il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di età.

I presidenti delle Corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente.

Art. 173. — I coadiutori provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'articolo 116 sotto la direzione e con la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze.

Il servizio di coadiutore è incompatibile con quello di presentatore di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349.

CAPO II.

Nomina, assegnazione e trasferimento.

Art. 174. — Per il concorso e la nomina ai posti di coadiutore si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e seguenti.

Al titolo di studio indicato nel secondo comma dell'articolo 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

Art. 175. — L'esame di concorso per coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari, consta di una prova scritta di cultura generale, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori

Anche in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti si seguono le norme previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

CAPO III.

Stato giuridico e trattamento economico.

Art. 176. — Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall'articolo 162 e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento, in quanto compatibili.

Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione.

Art. 177. — La retribuzione proventistica dei coadiutori è costituita dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal diritto di chiamata di causa che il dirigente dell'ufficio ripartisce ai sensi dell'articolo 147, esclusa, per i diritti anzidetti, la detrazione prevista per le spese di ufficio.

Compete al personale suddetto anche l'aggiunta di famiglia e la gratifica annuale ai sensi degli articoli 152 e seguenti.

Art. 178. — Al coadiutore che, con la percezione dei diritti di cui all'articolo precedente, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva dello Stato avente la qualifica di « coadiutore », compete, a carico dell'erario, un'indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo può essere progressivamente elevato secondo l'ammontare dello stipendio spettante allo stesso impiegato al maturare delle anzianità di servizio.

La liquidazione, il controllo delle indennità e il versamento delle eccedenze all'era rio sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171 in quanto applicabili.

All'articolo 172 *sub* articolo 6 è stato presentato dal senatore Lisi un emendamento tendente a sostituire al terzo comma le parole « 31 maggio 1974 » con le altre « 31 ottobre 1974 ».

Al riguardo debbo peraltro avvertire l'onorevole presentatore che se egli insiste su tale emendamento, come pure su quello successivo presentato all'articolo 9, ai sensi dell'articolo 41, ultimo comma, del Regolamento del Senato, sarò costretto a sospendere la discussione e a rimettere gli atti alla 5ª Commissione per il relativo parere, coinvolgendo tali emendamenti questioni economiche.

PETRELLA. Questo, però, solo nel caso in cui gli emendamenti in questione vengano approvati. Altrimenti infatti, contrariamente alla ragione, qualsiasi disegno di legge potrebbe essere bloccato a tempo indefinito da ciascun rappresentante del Parlamento attraverso la presentazione di emendamenti di questo tipo.

PRESIDENTE. Effettivamente. alla Camera dei deputati la procedura è quella richiamata dal senatore Petrella. L'articolo 41 del Regolamento del Senato, invece, all'ultimo comma recita espressamente: « Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, nonchè quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano all'organizzazione della pubblica Amministrazione, devono essere presentati entro le 24 ore dall'inizio della discussione « (ed a questo ho ritenuto di derogare io avendone il potere) » e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª Commissione permanente e alla 1ª Commissione permanente... ».

LISI. Dichiaro di ritirare l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Lisi un emendamento, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 173 sub articolo 6, il seguente comma: « Negli uffici nei quali non esiste coadiutore, l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale giudiziario aggiunto esercitano promiscuamente le attribuzioni del coadiutore di cui al presente articolo ».

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Sono contrario a questo emendamento.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Questo emendamento è indubbiamente settoriale, perchè a danno dei coadiutori. Negli uffici nei quali non esiste il coadiutore, questo deve essere nominato. Non si possono attribuire alla categoria superiore le funzioni della categoria inferiore. Per questi motivi sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Lisi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 6. (È approvato).

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il due per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo ».

(È approvato).

Art. 8.

Negli articoli 124, 125 e 127 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, alle parole: « lire trenta », « lire ventisei » e « lire centosessanta », sono sostituite le parole: « lire cento », « lire cinquanta » e « lire trecento ».

Negli articoli 126, 128, 129, 131 e 132-bis dello stesso ordinamento, alle parole: « cinquantacinque », « centocinque », « duecentosessanta », « seicentocinquanta », « millequaranta », « cinquantacinque » e « trecentonovanta » sono sostituite le seguenti: « duecento », « trecento », « cinquecento », « mille , « duemila », « duecento », « mille ».

(È approvato).

Art. 9.

L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire quaranta per ogni chilometro e in ogni caso non inferiore a lire trecento.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349 ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Lisi un emendamento tendente ad aggiungere alla fine il seguente comma: « L'indennità di trasferta non è soggetta ad altra disposizione tributaria o fiscale oltre a quella già prevista dal'articolo 154 ».

L I S I. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato).

2^a Commissione

96° RESOCONTO STEN. (3 luglio 1975)

Art. 10.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti aumentati nell'organico del personale degli aiutanti ufficiali giudiziari è attribuito mediante concorso riservato agli amanuensi in servizio alla data del 31 maggio 1974 che possiedono i requisiti di cui agli articoli 4 e 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, fatta eccezione per i limiti di età.

(È approvato).

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la riduzione del fondo per le spese di ufficio di cui all'articolo 7 della legge medesima e con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti e delle indennità di cui ai successivi articoli 8 e 9.

(È approvato).

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

C U C I N E L L I . L'accettazione dell'ordine del giorno da parte del Governo e la convalida ad esso data dalla Commissione all'unanimità, ci danno la certezza che le discrasie potranno essere eliminate. Sotto questo profilo e data l'esigenza di non modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, il nostro Gruppo esprime voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 21.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO